

Criteria e modalità di concessione delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto Rapporto (TFR) al personale (come risultanti dal contratto integrativo di 2° livello – art. 10)

L'anticipazione sul TFR maturato può essere richiesta, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2120, c. 6, del codice civile e seguenti, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 297/1982, e dall'art. 7, comma 1, della legge n. 53/2000 e come condizione di miglior favore, anche nei casi in cui l'alloggio di abitazione necessita di interventi di ammodernamento e/o ristrutturazione. In tal caso la necessità sarà documentata con la presentazione di un analitico preventivo di spesa.

In caso di lavori condominiali sarà necessario produrre il verbale dell'assemblea nella quale risultano deliberati i lavori stessi, con analisi del costo afferente l'unità immobiliare di abitazione.

Il limite annuale del 4% del numero totale dei dipendenti viene elevato al 10% includendo i portieri dell'Ente ai quali sarà riservato una erogazione se in presenza dei requisiti previsti dal citato articolo del codice civile.

L'anticipo sul TFR può essere riconosciuto più volte al dipendente che ne faccia richiesta nel corso del rapporto di lavoro, ma le richieste successive alla prima potranno essere effettuate ad intervalli non inferiori a 3 anni.